

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. L'associazione è denominata: **“Associazione culturale Sa Gloriedda”**, di seguito **“Associazione”**. L'Associazione non è dotata di personalità giuridica.
2. La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione **“Associazione di promozione sociale e l'acronimo APS** successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **“Associazione culturale Sa Gloriedda” Associazione di promozione sociale** in sigla denominata **Associazione culturale Sa Gloriedda APS**. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di **“Associazione di promozione sociale o l'acronimo APS** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Con l'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico la denominazione recante l'indicazione di **“Ente del Terzo Settore”** o l'acronimo **“ETS”**.
3. L'Associazione ha sede legale in **Pula (CA), via Firenze n.10** Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, che ne darà tempestiva comunicazione agli uffici competenti del RUNTS.
4. L'Associazione potrà istituire e sopprimere sedi operative, delegazioni e recapiti, anche in altre città, con delibera del Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Natura giuridica, assenza di scopo di lucro e principi ispiratori

1. L'Associazione è un ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore), senza scopo di lucro.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, in particolare in ambito culturale, educativo, sociale e di promozione della partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità.
3. È fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.
4. L'attività dell'Associazione si ispira ai principi di democraticità interna, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, trasparenza gestionale, partecipazione attiva e volontaria.

Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione persegue le proprie finalità principalmente attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più **attività di interesse generale** previste dal Codice del Terzo Settore.
2. In particolare, l'Associazione svolge in via prevalente le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 **lett. I** del D.Lgs 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, e nello specifico:

- promuove iniziative culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, con specifico riferimento alla tradizione, alla cultura ed alla cucina sarda locale;
- organizza e gestisce corsi, laboratori, cucina, seminari, convegni, manifestazioni, festival e rassegne culturali, teatrali, musicali, cinematografiche, letterarie e affini nel rispetto della tradizione sarda;
- svolge attività educative e formative rivolte a minori, giovani, adulti e anziani, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche e altri enti pubblici e privati;
- promuove iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio, con particolare attenzione alle tradizioni popolari, linguistiche e artistiche della Sardegna;
- promuove azioni di inclusione sociale e di promozione della partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale e sociale della comunità, anche attraverso attività di animazione territoriale e di cittadinanza attiva.

3. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche mediante:

- azione volontaria e gratuita degli associati e dei volontari;
- erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- produzione o scambio di beni o servizi in forma non prevalente commerciale, nel rispetto della disciplina degli ETS non commerciali.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo precedente, a condizione che:
 - siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - siano espressamente previste nel presente statuto;
 - siano svolte nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalla relativa normativa attuativa.
2. A tal fine, l'Associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - organizzare eventi, spettacoli, corsi e iniziative a pagamento;
 - svolgere attività editoriali, anche tramite pubblicazioni cartacee e digitali;
 - gestire spazi culturali, punti di ristoro, servizi accessori e merchandising a supporto delle attività istituzionali;
 - fornire servizi e consulenze in ambito culturale, educativo e sociale.
3. Le attività diverse sono svolte nel rispetto dei criteri di **strumentalità** e **secondarietà**, secondo i limiti percentuali previsti dalla normativa vigente (ad es. rapporto tra ricavi da attività diverse e complesso delle entrate dell'ente, ovvero rapporto tra costi delle attività diverse e costi complessivi).
4. Il Consiglio Direttivo assicura il monitoraggio del rispetto di tali limiti, adottando i necessari provvedimenti e curando eventuali segnalazioni al RUNTS previste dalla legge.

Art. 5 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio non destinate ad altro uso specifico;
- ogni altro bene acquisito a qualsiasi titolo.

2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi pubblici e privati;
- dalle erogazioni liberali, lasciti e donazioni;
- dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse nei limiti di legge;
- dai proventi delle raccolte fondi;
- da rimborsi, anche da convenzioni con pubbliche amministrazioni o altri enti, per attività svolte in conformità alle finalità statutarie;
- da ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del Terzo Settore e non in contrasto con le norme vigenti.

3. Il patrimonio e le risorse economiche sono interamente destinati al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 – Destinazione del Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1) Patrimonio e sue componenti;

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- a) eventuali fondi di dotazione;
- b) beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, comprese eventuali donazioni, lasciti e liberalità;
- c) contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse consentite dalla legge;
- d) avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Tutte le predette componenti patrimoniali sono vincolate al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

2) Destinazione del patrimonio e degli avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, nonché eventuali utili o avanzi di gestione, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie dell'Associazione, nel rispetto del D.Lgs 117/2017 e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

3) Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo, nonché in caso di scioglimento, trasformazione o estinzione dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4) Ipotesi di distribuzione indiretta degli utili

Costituiscono in particolare ipotesi di distribuzione indiretta di utili, ove non siano giustificate da effettive esigenze dell'Associazione e non siano coerenti con i valori di mercato o con i trattamenti medi di settore, in conformità alla normativa ETS:

a) la corresponsione ai componenti gli organi sociali di compensi non proporzionati alle attività svolte, alle responsabilità assunte o alle competenze richieste, ovvero superiori a quelli normalmente previsti per enti che operano nel medesimo settore e in condizioni analoghe;

b) l'erogazione a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti di organi sociali di emolumenti o retribuzioni superiori del 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi applicabili o, in mancanza, rispetto ai trattamenti medi di settore, fatti salvi i casi espressamente consentiti dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore;

c) la corresponsione a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi su prestiti superiori di quattro punti percentuali al tasso di interesse annuo di riferimento, come individuato dalla normativa pro tempore vigente;

d) l'acquisto di beni o servizi per un corrispettivo superiore al loro valore normale di mercato, senza valide ragioni economiche, in favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, componenti degli organi sociali, soggetti che effettuano erogazioni liberali all'Associazione ovvero soggetti ad essi legati da rapporti di parentela o affinità;

e) la cessione di beni o la prestazione di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, componenti degli organi sociali, soggetti che effettuano erogazioni liberali all'Associazione ovvero soggetti ad essi legati da rapporti di parentela o affinità, salvo che tali cessioni o prestazioni rientrino nell'ordinaria attività di interesse generale dell'Associazione e siano effettuate in attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;

f) ogni altra operazione che, anche sotto veste simulata o mediante atti collegati, determini un indebito vantaggio patrimoniale, diretto o indiretto, in favore dei soggetti di cui alle lettere precedenti.

5) Devoluzione del Patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico

nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'organo competente secondo quanto previsto dallo statuto, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 7 – Associati: requisiti e categorie:

Possono essere associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a contribuire al loro raggiungimento. Esse non possono essere in numero inferiore a sette.

1. L'Associazione si compone della categoria di soci "ordinari",
2. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea. È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità del rapporto associativo.

Art. 8 – Ammissione degli associati

1. L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, anche in forma elettronica, contenente: generalità, recapiti, dichiarazione di condivisione delle finalità associative e di accettazione dello statuto e di eventuali regolamenti.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro un termine ragionevole (es. 60 giorni) e comunica l'esito all'interessato. In caso di rigetto, la delibera deve essere motivata.
3. In caso di rigetto, il richiedente può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci alla prima riunione utile.
4. L'ammissione è annotata senza ritardo nel libro degli associati, con l'indicazione della data di iscrizione.

Art. 9 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto:
 - di partecipare alle attività dell'Associazione;
 - di votare in Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi sociali e su ogni altra materia di competenza assembleare;
 - di essere informati sulle attività e sulla gestione dell'Associazione;
 - di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti interni.
2. Ogni associato ha diritto a un voto (principio del voto singolo), qualunque sia l'ammontare del contributo versato.
3. I soci hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - contribuire al perseguimento degli scopi associativi;
 - versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
4. La quota associativa è intrasmissibile, salvo il trasferimento a causa di morte ove previsto, e non è rivalutabile.

Art. 10 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

1. L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dall'esercizio sociale successivo a quello in cui è stato comunicato, salvo diversa determinazione del Consiglio per giustificati motivi.
2. L'associato decade automaticamente dalla qualità di socio in caso di:
 - perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
 - mancato pagamento della quota associativa per **due** esercizi consecutivi, previa diffida.
3. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra cui:
 - violazione grave e reiterata dello statuto o dei regolamenti;
 - comportamenti che arrechino danno materiale o morale all'Associazione;
 - utilizzo del nome o delle strutture associative per fini in contrasto con le finalità statutarie.
4. La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata all'interessato, che può proporre, entro 30 giorni, ricorso all'Assemblea, la quale decide in via definitiva alla prima riunione utile.
5. In caso di recesso, decadenza o esclusione, l'associato non ha diritto alla restituzione delle quote versate né ha pretese sul patrimonio associativo.

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di controllo, ove obbligatorio o istituito facoltativamente;
5. il Revisore legale o la società di revisione, ove obbligatorio o istituito facoltativamente.

Art. 12 – Assemblea: composizione e competenze

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
2. Sono di competenza inderogabile dell'Assemblea:
 - la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - la nomina e la revoca dell'Organo di controllo e del Revisore legale, ove previsti;
 - l'approvazione del bilancio di esercizio e, se previsto, del bilancio sociale;
 - le deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione delle azioni di responsabilità;
 - le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

- l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
 - lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - l'esclusione dei soci se lo statuto attribuisce a essa tale competenza.
3. L'Assemblea può deliberare su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle o che sia richiesta da un numero minimo di associati secondo quanto previsto dall'ordinamento civile e dal presente statuto.

Art. 13 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
2. La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (anche virtuale), la data e l'ora della riunione inviato agli associati con idoneo mezzo di comunicazione (es. email, lettera, messaggistica) almeno **otto** giorni prima della data fissata.
3. L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
5. L'Assemblea straordinaria:
 - delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello StatutoLe deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione;
 - delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
6. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
8. Delle riunioni assembleari è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 14 – Consiglio Direttivo: composizione e funzioni

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, eletto dall'Assemblea tra gli associati. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate.
2. Il Consiglio è composto da **un numero dispari di membri compreso tra 3 e 7**, secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento della nomina. L'assemblea può altresì nominare dei consiglieri supplenti.
3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica **tre** esercizi e sono rieleggibili.
4. Casi di cessazione dalla carica
I componenti del Consiglio Direttivo cessano dalla carica per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca da parte dell'Assemblea dei soci;
 - d) perdita dei requisiti previsti dallo statuto o dalla legge;
 - e) decadenza per assenza ingiustificata alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - f) morte.

Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS, qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire,. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.

5. Decadenza del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione.

Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

6. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea, tra cui in particolare:
 - predisporre il bilancio di esercizio e, se del caso, il bilancio sociale;
 - deliberare sulle domande di ammissione dei soci e proporre l'eventuale esclusione;
 - deliberare sulla stipula di atti e contratti, compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali;
 - deliberare sulla gestione delle attività di interesse generale e delle attività diverse;

- nominare eventuali responsabili di progetto o di settore;
 - predisporre eventuali regolamenti interni.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno **due** consiglieri.
 8. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 9. Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel relativo libro.

Art. 15 – Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, salvo diversa scelta assembleare nei limiti di legge.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni degli organi di cui è componente.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato, o da altro consigliere delegato.

Art. 16 – Organo di controllo e Revisore legale

1. Quando ne ricorrano i presupposti di legge (in termini di patrimonio, proventi o numero di dipendenti) o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, è istituito un **Organo di controllo**, monocratico o collegiale, con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, se richiesto, sul bilancio sociale.
2. L'Organo di controllo esercita le funzioni previste dal Codice del Terzo Settore e riferisce all'Assemblea mediante apposita relazione sul bilancio e, se del caso, sul bilancio sociale.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione nomina un **Revisore legale dei conti** o una società di revisione legale, incaricato del controllo contabile del bilancio.
4. Le modalità di nomina, durata in carica, revoca e funzionamento dell'Organo di controllo e del Revisore legale sono disciplinate in conformità alle norme vigenti e, se necessario, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 17 – Esercizio sociale, bilancio di esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il **31 dicembre** di ogni anno.
2. Entro il termine di legge (di regola 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il Consiglio Direttivo predispone il **bilancio di esercizio** secondo gli schemi previsti dal decreto ministeriale 5 marzo 2020 e successive modificazioni, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il bilancio deve rappresentare in modo chiaro e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, evidenziando distintamente le attività di interesse generale, le attività diverse, le raccolte fondi, l'attività finanziaria e patrimoniale e l'attività di supporto generale.

4. Quando ricorrano i requisiti di legge (ad es. superamento delle soglie di entrate previste o appartenenza a categorie obbligate), l'Associazione redige il **bilancio sociale** in conformità alle linee guida vigenti e lo deposita nel RUNTS, rendendolo pubblico anche tramite il proprio sito internet o altri mezzi idonei.
5. Il bilancio, una volta approvato, è depositato nel RUNTS secondo le modalità previste dalla normativa.

Art. 18 – Libri sociali e diritto di esame

1. Il Consiglio Direttivo tiene i seguenti libri sociali e ne autorizza l'accesso da parte degli associati e di chiunque ne abbia dimostrato diritto:
 - libro degli associati;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
2. Gli associati e gli altri interessati hanno diritto di esaminare i libri sociali dietro semplice richiesta da effettuarsi almeno dieci giorni prima al Consiglio Direttivo e ad essi è garantita in ogni caso la trasparenza e l'accesso alle informazioni rilevanti per la vita associativa. Il diritto di accesso ai libri è esercitabile fino a 10 anni dalla data degli stessi. Dopo l'eventuale scioglimento, il Presidente del Consiglio direttivo è tenuto alla loro conservazione fino ai termini previsto dall'art. 2220 c.c.
3. Il diritto all'esame dei libri sociali decade con la perdita dello status di associato. In tutti gli altri casi, spetta a chiunque ne abbia interesse "diretto, concreto ed attuale".

Art. 19 – Volontari, lavoratori e collaboratori

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS

Art. 20 – Raccolta fondi e agevolazioni fiscali

1. L'Associazione può realizzare attività di **raccolta fondi**, occasionale o continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti del pubblico e dei donatori, in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e alle norme fiscali applicabili.
2. I fondi raccolti sono destinati esclusivamente al finanziamento delle attività statutarie e sono contabilizzati e rendicontati secondo quanto previsto dalla normativa.
3. L'Associazione può beneficiare, se ne ricorrono i presupposti, delle agevolazioni fiscali previste per gli enti del Terzo Settore e dei regimi di incentivo alle erogazioni liberali, ivi inclusi eventuali crediti d'imposta previsti dalla normativa vigente.

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 22 – Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, le norme del codice civile in materia di associazioni e le altre disposizioni di legge vigenti in materia. 1 3
2. Eventuali regolamenti interni, adottati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, disciplinano aspetti specifici dell'organizzazione e delle attività dell'Associazione, nel rispetto del presente statuto e delle norme di legge

Pula 18/05/2026

DIRIGENTE
F. PULA

18/05/2026